

BVGer C-1878/2010 vom 31. Oktober 2010

Bundesverwaltungsgericht, 2010-10-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-1878_2010

FR: TAF C-1878/2010 du 31 octobre 2010

IT: TAF C-1878/2010 del 31 ottobre 2010

Regeste

dopo lo scioglimento della comunità familiare

Erwägungen

E. 1.1

Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rinvio dalla Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 della legge del 17 giugno sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2

Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3

A. _____ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

E. 2

Ai sensi dell'art. 49 PA, la ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3.1

La domanda di riesame (o riconsiderazione) consiste in una richiesta non sottoposta ad esigenze formali o di termine, presentata ad un'autorità amministrativa in vista di una riconsiderazione di una decisione emanata da quest'ultima e che ha acquisito forza di cosa giudicata. Essa non è espressamente contemplata dalla PA ma la giurisprudenza e la dottrina l'hanno dedotta dall'art. 66 PA, il quale regola il rimedio giuridico

straordinario della revisione, nonché dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101; cfr. anche DTF 127 I 133 consid. 6 e 109 Ib 246 consid. 4a e le sentenze del TAF C-4447/2008 del 15 marzo 2010 consid. 3.1 e C-3061/2009 del 17 febbraio 2010 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Nella misura in cui questa procedura costituisce un rimedio giuridico straordinario, l'autorità amministrativa è tenuta ad esaminarla unicamente a certe condizioni. Tale è il caso secondo la giurisprudenza e la dottrina, quando il ricorrente invoca uno dei motivi di revisione previsti all'art. 66 PA (segnatamente un'irregolarità nell'ambito della procedura che ha condotto all'emissione della prima decisione o dei fatti rispettivamente dei mezzi di prova importanti dei quali il ricorrente non era a conoscenza durante la precedente procedura o dei quali non poteva prevalersi e non aveva motivi per prevalersene all'epoca) o qualora le circostanze si sono modificate in maniera considerevole dall'emissione della prima decisione (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con ulteriori riferimenti; 127 I precitato, 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b e riferimenti citati; cfr. anche le sentenze del Tribunale federale 2C_335/2009 del 12 febbraio 2010 consid. 2.1.1 e 2C_168/2009 del 30 settembre 2009 consid. 2; cfr. tra l'altro le sentenze del TAF C-4447/2008 e C-3061/2009 precitate e riferimenti ivi citati). La decisione su riesame deve riferirsi alle circostanze modificatesi successivamente alla decisione pronunciata nei confronti del ricorrente. Una domanda di riesame tende in altri termini a riadattare la decisione da parte dell'autorità di prima istanza siccome da quando è stata pronunciata la prima decisione si è creata una situazione nuova di fatto o sul piano giuridico, segnatamente nel caso di una modifica del diritto oggettivo, rispettivamente un cambiamento di legislazione la quale comporta una modifica considerevole delle circostanze (cfr. sentenza del TAF D-5897/2006 del 12 gennaio 2010 consid. 2.2).

E. 3.2

La procedura straordinaria (di revisione o di riesame) non deve comunque essere un mezzo per aggirare i termini di ricorso o continuare a rimettere in discussione una decisione cresciuta in giudicato (cfr. DTF 127, 120 e 109 precitati, cfr. anche sentenza del Tribunale federale 2C_335/2009 precitata e le sentenze del TAF C-4447/2008 precitata consid. 3.2 e C-3061/2009 precitata e riferimenti ivi citati). Essa non dovrebbe inoltre avere quale scopo quello di eliminare un errore di diritto, di beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi o ancora di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già conosciuti al momento della procedura ordinaria (cfr. DTF 111 Ib 209 consid. 1 in fine e 98 Ia 568 consid. 5b; cfr. anche le sentenze del TAF C-4447/2008 e C-3061/2009 precitate e i riferimenti ivi citati).

E. 3.3

Nella presente fattispecie, il 26 febbraio 2009, il Canton Ticino ha sottoposto all'UFM il caso della ricorrente con avviso favorevole alla proroga del permesso di dimora. L'UFM ha tuttavia respinto la richiesta di proroga con decisione del 7 agosto 2009, cresciuta in giudicato. Il 15 febbraio 2010, la ricorrente ha presentato una domanda di riesame della detta decisione, limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento, ritenuto non esigibile, postulando di conseguenza l'ammissione provvisoria. L'autorità inferiore è entrata nel merito della domanda di riconsiderazione e l'ha respinta il 19 febbraio 2010. Effettuando un esame materiale della domanda, l'UFM ha ritenuto adempiute le condizioni per considerare esigibile il ritorno in Brasile della ricorrente. Il Tribunale deve quindi limitarsi ad esaminare nella presente procedura, alla luce dei nuovi elementi invocati, se, ai sensi dell'art. 83 LStr,

il rinvio della ricorrente è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile e, se del caso, pronunciare l'ammissione provvisoria.

E. 4.1

Conformemente all'art. 83 LStr, se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (cpv. 1). L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (cpv. 2). L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (cpv. 3). L'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cpv. 4). L'ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali (cpv. 5). Secondo i cap. 2 e 4, essa è tuttavia esclusa se lo straniero allontanato o espulso è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale (cpv. 7 lett. a); ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (cpv. 7 lett. b); ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento o l'espulsione (cpv. 7 lett. c). L'ammissione provvisoria è pronunciata nei casi in cui l'esecuzione del rinvio non appare possibile. Si tratta di una misura sostitutiva, l'obbligo di partenza sussiste ma non può essere realizzato. In tal senso l'ammissione provvisoria non è un'autorizzazione di soggiorno ma uno statuto di diritto speciale, disciplinato all'art. 85 LStr. La misura presuppone la pronuncia di un rinvio dalla Svizzera formalmente valido (cfr. Ruedi Illes, Vorläufige Aufnahme, in: Martina Caroni, Thomas Gächter, Daniela Thurnherr [edit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, pag. 791 cifra 2 seg. all'art. 83 LStr e riferimenti ivi citati). I criteri contemplati sono segnatamente gli ostacoli di ordine tecnico che rendono impossibile la partenza sul piano materiale (art. 83 cpv. 2 LStr; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) oppure impedimenti fondati sugli impegni internazionali presi dalla Svizzera nell'abito del diritto internazionale pubblico (art. 83 cpv. 3; cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1), che rendono la partenza inammissibile, e in ultimo, per i motivi di cui all'art. 83 cpv. 4 LStr, quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata e emergenza medica che rendono il rinvio dalla Svizzera non ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2008/34 consid. 11.1 e giurisprudenza ivi citata). Per emergenza medica ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStr sono intesi casi di bisogno di vitale importanza, nei quali un mancato intervento medico aggraverebbe notevolmente la situazione di salute della persona interessata e non le permetterebbe di vivere un'esistenza dignitosa. La giurisprudenza non pone unicamente l'accento sulla disponibilità oggettiva di una certa terapia o di un certo farmaco. Occorre esaminare se la persona interessata, sulla base dell'insieme delle circostanze del caso concreto, possa effettivamente ottenere ciò di cui necessita. In tal senso altri fattori non medici possono rivestire un ruolo importante (cfr. Ruedi Illes, op. cit.; pag. 799 seg. cifra 34 segg. all'art. 83 LStr).

E. 4.2

Nella specie, dai certificati e perizie medici forniti al Tribunale in data 17 giugno 2010, emerge che il quadro clinico della ricorrente è andato via via degradandosi dall'inizio del 2009. Dal certificato medico del 9 giugno 2010 del dott. I. _____ risulta che la ricorrente

è affetta da una complessa sintomatologia: essa presenta un disturbo della personalità misto, con dipendenza da sostanze (in parte droga, in parte alcool), infezione HCV positiva con epatopatia-citolitica colestatica, sintomatologia addominale, consistente in dolori da coprostasi (parzialmente dovuti alla terapia metadonica) e lieve debilità o scolarità insufficiente (3-4 anni di scuole primarie). Per quanto concerne la prognosi, il medico osserva che attualmente la paziente è ben seguita e curata, se fosse abbandonata a se stessa, ricadrebbe molto probabilmente nella situazione di grave compromissione della salute a causa dell'epatopatia e della sua personalità. Dall'anamnesi riportata nella perizia medica del 18 marzo 2010 stesa dal dott. L. _____, emerge che, dopo la separazione dal marito avvenuta nel 2000, la situazione psicofisica della ricorrente si è aggravata ulteriormente e dal 2001 questo allontanamento ha segnato il passaggio verso un maggiore abuso di sostanze e di un'assunzione di condotte antisociali. Dal 1997 al 2001 la ricorrente è stata impiegata quale cameriera in alcuni ristoranti, per il seguito tuttavia, ad eccezione di brevi periodi dove ha lavorato come ausiliaria di pulizie e quale addetta allo smontaggio di elettrodomestici dal mese di marzo 2003 al mese di agosto 2004, essa è rimasta a carico dell'assistenza pubblica senza più essere in grado di trovare un'altra attività lavorativa. Il problema della tossicodipendenza ha accentuato le già presenti difficoltà psichiche e di adattamento dell'interessata. La ricorrente è conosciuta alle strutture ospedaliere per diverse degenze nell'ambito della politossicodipendenza: essa ha infatti dovuto essere ricoverata quattro volte presso la Clinica psichiatrica F. _____ tra il 18 febbraio 2006 ed il 18 settembre 2009 per abuso di sostanze stupefacenti psicoattive ed alcol. Nel quadro dell'ultima degenza, avvenuta tra il 24 agosto ed il 18 settembre 2009, sono emerse tematiche a sfondo depressivo. Sul piano sociale e affettivo, gli unici rapporti che intrattiene sono quelli con i tre figli, che hanno frequentato in parte le scuole in Svizzera, vivono e lavorano in Ticino.

E. 4.3

Dalle esaurienti informazioni contenute nella precitata perizia medica risulta che dal 19 agosto 2009 la ricorrente è sempre stata ricoverata o ha soggiornato in una struttura protetta per proseguire le cure e la disintossicazione a lungo termine in un ambiente protetto (Ospedale M. _____, Clinica psichiatrica F. _____ ed infine Centro terapeutico G. _____). Il Tribunale ritiene pertanto che le condizioni di salute della ricorrente si sono aggravate dal 19 agosto 2009, data del ricovero presso l'Ospedale M. _____, e che la situazione risulta essersi pertanto modificata dopo l'emanazione della decisione del 7 agosto 2009, che rifiutava la proroga del permesso di soggiorno e disponeva il rinvio della ricorrente. A questo proposito occorre ancora aggiungere che alla stessa è stata riconosciuta dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino a decorrere dal 19 agosto 2009 (data d'inizio dell'ultimo ricovero) un'incapacità lavorativa totale con grado d'invalidità del 100% con nascita del diritto alla rendita il 1° agosto 2010. Appare quindi evidente che la ricorrente, a partire da tale data, non sia più in grado di sopperire autonomamente ai propri bisogni e lo sarebbe ancor meno qualora si trovasse in Brasile, dove peraltro risulta che non possiede alcun legame, essendo la sorella che si occupava dei suoi figli in Brasile, l'unica sua parente con cui intratteneva ancora dei contatti emigrata in Italia, e tenuto conto della circostanza secondo cui la rendita d'invalidità svizzera, in assenza di una convenzione bilaterale in materia di assicurazioni sociali tra Svizzera e Brasile, non può essere esportata. La ricorrente si troverebbe dunque priva di qualsiasi mezzo di sostentamento e della possibilità di proseguire le terapie mediche necessarie al suo stato di salute.

E. 4.4

Visto quanto precede, il Tribunale giunge alla conclusione che la domanda di riesame deve essere accolta, il rinvio della ricorrente non può più essere ritenuto ragionevolmente esigibile e che pertanto la stessa deve essere messa al beneficio dell'ammissione provvisoria. Ne discende che il ricorso deve essere accolto e la decisione dell'UFM del 19 febbraio 2010 annullata.

E. 5

Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. In concreto si constata che l'interessata è patrocinata da un rappresentante legale. In ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto, il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento alla ricorrente di un'indennità di fr. 800.- a titolo di spese ripetibili appaia equa. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.